

# STATUTO

*Approvato dall'Assemblea dei Soci del 31/01/2007*

## **ART.1**

Il "**CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA PERUGINO**" è costituito con atto notarile in data 26 ottobre 1982 con durata a tempo indeterminato.

E' un'associazione sportiva e culturale federata all'Automotoclub Storico Italiano.

Esso aderisce ai principi del CONI condividendone le finalità e gli scopi sportivi, etici e culturali, senza alcun fine di lucro.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti dell' AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO (A.S.I.).

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

## **ART.2 - SEDE**

Il Club Auto Moto d'Epoca Perugino ha sede in Perugia ed è domiciliato presso la propria sede sociale.

## **ART. 3 - SCOPI**

Il Club Auto Moto d'Epoca Perugino è una Associazione Sportiva apolitica, non ha scopo di lucro ed ha i seguenti scopi sociali :

- a) riunire in sodalizio gli amatori del motorismo storico;
- b) lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse al motorismo storico;
- c) patrocinare e organizzare manifestazioni, raduni, mostre e concorsi inerenti il motorismo storico in ogni suo aspetto;
- d) la tutela degli interessi sportivi e ricreativi dei suoi aderenti.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive ed ogni tipo di attività che, ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo, sia funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

## **ART. 4 - SOCI**

Possono far parte dell'Associazione i cultori ed amatori del motorismo storico.

Possono divenire soci, previa la domanda al Consiglio Direttivo di cui all'articolo seguente, i maggiorenni che siano dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, dell'ASI e dei suoi organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

I Soci si distinguono in ordinari, onorari, benemeriti:

- Sono "*ordinari*" tutti i soci maggiorenni. Essi godono di tutti i diritti e sono tenuti al pagamento delle quote sociali.
- Sono "*onorari*" i soci che per particolari meriti o titoli siano ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di essere chiamati a far parte di questa categoria. Essi godono di tutti i diritti e non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.
- Sono "*benemeriti*" i soci che per specifiche benemeritenze nei confronti dell'Associazione siano ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di essere chiamati a far parte di questa categoria. Essi godono di tutti i diritti e non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per morosità, per esclusione e per morte.

Oltre ai casi consentiti dalla legge il recesso è consentito al socio:

-che abbia perduto i requisiti di ammissibilità;

-che non si trovi più in condizione di partecipare al perseguimento degli scopi e dei fini dell'associazione.

La decadenza per morosità si applica nei confronti del socio che non provvede a regolarizzare il pagamento delle quote sociali entro il 30 giugno di ogni anno.

L'esclusione, oltre che per le condizioni di cui al comma terzo del presente articolo, si applica nei confronti del socio che:

-non osservi le disposizioni del presente statuto, del regolamento interno oppure delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo legalmente prese;

-in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l'Associazione.

#### **ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE**

La richiesta di ammissione a Socio è fatta per iscritto su apposito modulo firmato dal richiedente con annesse le ricevute dei versamenti relativi alla quota di buon ingresso e quella annuale a pena di irricevibilità della stessa.

Con la sottoscrizione della richiesta l'aspirante Socio dichiara :

- a) di conoscere, condividere ed accettare lo statuto ed il regolamento del Club, con l'impegno ad osservarli integralmente; di impegnarsi altresì ad accettare e rispettare le disposizioni del Consiglio Direttivo e a versare tempestivamente le quote associative di cui all'art. 18 del presente statuto.;
- b) di non aver riportato condanne per delitto doloso;
- c) di non avere in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia sportiva in ambito federale (ASI) e nazionale (CONI).

La domanda viene vagliata dal Consiglio direttivo nel corso del primo consiglio utile con suo insindacabile giudizio. Vigge l'istituto del silenzio-assenso: ove la domanda non venga rigettata entro 60 giorni dalla presentazione è data per accettata. Nel caso la stessa venga rigettata sarà cura dell'Associazione informarne a mezzo raccomandata l'aspirante non accolto con contestuale restituzione delle somme versate. Stante l'insindacabilità del giudizio nessuna motivazione dovrà essere fornita al rigetto della domanda.

In caso di accettazione della domanda il richiedente diviene socio a tutti gli effetti solo dopo trascorsi i 60 giorni.

Le quote sono intese annue e non possono essere suddivise in mensilità.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Le quote versate sono definitivamente acquisite dall'Associazione e in nessun caso potranno essere restituite.

#### **Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i Soci godono del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo purché ammessi da oltre un anno.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'Art. 4.

La qualifica di Socio da diritto a partecipare alle iniziative indette dal consiglio direttivo ed a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento.

La qualifica di Socio non può essere trasferita a terzi.

#### **Art. 7 - DOVERI DEI SOCI**

I Soci hanno il dovere di :

- a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) pagare nei prescritti termini le somme a qualsiasi titolo dovute al Club.

#### **Art. 8 - DECADENZA DEI SOCI**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria, mediante comunicazione con lettera raccomandata che produrrà effetto alla scadenza dell'anno sociale corrente al momento del ricevimento della stessa da parte del Club;
- b) morosità nel pagamento delle quote sociali e di quant'altro dovuto al Club a qualsiasi titolo

- protrattasi oltre il 30 giugno di ogni anno;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, o che abbia comunque perduto i requisiti di ammissibilità.
  - d) scioglimento dell'Associazione.

Il socio decaduto per uno dei motivi indicati nel presente articolo, compreso il caso di dimissioni volontarie, perde ogni diritto inerente alla qualifica di Socio ma è comunque tenuto a corrispondere le quote sociali e quant'altro risulti dovuto.

Contro il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) assunto dal Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da proporsi entro venti giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Il Socio radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale. Egli rinuncia ad intraprendere qualsivoglia azione nei confronti del presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.

#### **Art. 9 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI**

In caso di trasgressione alle norme sportive e sociali il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio :

- a) il richiamo scritto o la sospensione sino a tre mesi per atti di indisciplina sportiva;
- b) l'espulsione nei casi di indegnità e di condanna definitiva per reati dolosi;
- c) la decadenza per morosità di cui all'art. 8, primo comma, lett. b);
- d) la radiazione nei casi previsti dall'art. 8, primo comma, lett. c).

Tali provvedimenti sono adottati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 – ESERCIZIO SOCIALE, CONTABILITA' E RENDICONTAZIONE**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

A tal fine il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede sociale a disposizione degli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione. Le deliberazioni assembleari verranno affisse nell'albo della sede sociale per i trenta giorni successivi.

Le caratteristiche strutturali della contabilità devono essere adeguate alle dimensioni ed alle attività svolte dall'Associazione. Le caratteristiche della tenuta della contabilità dovranno essere individuate nel Regolamento.

#### **Art. 11 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Consiglio Direttivo;
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) Il Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la

convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

La convocazione deve essere comunicata, a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax, a ciascun associato almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione e deve contenere l'Ordine del Giorno.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente sino alla nomina del Presidente delle stesse tra le persone legittimamente intervenute all'Assemblea eletta dalla maggioranza dei presenti. Sono altresì eletti con il medesimo sistema un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Qualora l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria non abbia raggiunto in prima convocazione il numero di presenze, richiesto per la sua validità è rinviata in seconda convocazione ad almeno un'ora dopo quella precedentemente stabilita.

#### **Art. 12.1 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente entro il 28 febbraio di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'esame del bilancio preventivo.

Può essere convocata, anche in altro momento, per deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 12.

L'Assemblea può peraltro essere convocata in qualsiasi momento su richiesta motivata da almeno un terzo degli associati e con preciso ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione sempre, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'elezione alle cariche sociali deve essere effettuata direttamente dagli associati riuniti in assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali si effettuano a votazione segreta.

I componenti degli organi sociali non hanno diritto a compenso alcuno.

Non possono far parte degli organi sopra citati gli associati che esplicano un'attività commerciale nell'ambito del motorismo d'epoca.

#### **Art. 12.2 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea in seduta "straordinaria" è valida solo con la presenza di due terzi degli associati in prima convocazione e con qualsiasi numerosi essi in seconda..

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

### **Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione e opera per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 3 e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati.

E' composto da dodici (12) membri, oltre al Presidente, che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Sono eleggibili tutti gli associati che, mediante lettera inviata al Club almeno venti (20) giorni prima dell'Assemblea avranno dichiarato la propria disponibilità.

Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere nel corso dei tre anni, il Consiglio provvederà alla sua reintegrazione nella persona del primo dei candidati non eletti.

Nel caso di dimissioni o decadenze della maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo alcuno l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo eletto, nella sua prima seduta procederà alla nomina tra i suoi componenti, del Vice Presidente e del Tesoriere.

Altri incarichi verranno assegnati dal Consiglio stesso ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio Direttivo esamina, approva o respinge le domande di ammissione dei soci, delibera nei casi di recesso, esclusione e morosità comunicando le decisioni prese all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R. Provvede alla stesura del regolamento interno per l'applicazione delle norme previste dallo Statuto nonché alle modifiche ed all'aggiornamento del regolamento stesso che si rendessero necessarie durante il suo mandato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente.

Nel caso di ripetute e consecutive assenze ingiustificate o di protratta e persistente inoperosità di un Consigliere eletto il Consiglio stesso, con votazione all'unanimità (ivi escluso il Consigliere di cui trattasi per evidente conflitto di interessi), ne può dichiarare la decadenza e sostituirlo con il primo dei candidati consiglieri non eletti.

### **Art. 14 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e la presiede fino all'insediamento del Presidente dell'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

### **Art. 15 - IL PRESIDENTE ONORARIO E IL PRESIDENTE BENEMERITO**

Possono essere designati un Presidente Onorario ed un Presidente Benemerito, che partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e ricoprono tali cariche sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati

Il Presidente Onorario è di nomina diretta del Consiglio ed è scelto fra personalità di spicco dell'ambito motoristico storico.

Il Presidente Benemerito è anch'esso nominato direttamente dal Consiglio ed è scelto tra i precedenti Presidenti del Consiglio stesso.

### **Art. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due associati eletti dall'assemblea ordinaria; rimangono in carica tre (3) anni e possono essere rieletti. Possono anche essere sostituiti con le modalità previste per i consiglieri.

Ad essi è demandato il controllo sull'amministrazione del Club, con ogni facoltà di accesso, e peraltro non possono ricoprire altre cariche direttive nell'ambito del Sodalizio.

### **Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci con almeno 40 anni d'età ed un minimo di 5 anni di tesseramento al Club. Fra loro essi stessi nominano il Presidente del Collegio.

Rimangono in carica tre (3) anni e alla scadenza del loro mandato possono essere rieletti.

Ad essi è demandato il compito di decidere e di dirimere eventuali controversie inerenti l'Associazione, tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

Il loro giudizio è inappellabile.

Non possono ricoprire altre cariche direttive nell'ambito del Club.

### **Art. 18 - PATRIMONIO**

Il patrimonio del C.A.M.E.P. è costituito dalle sue proprietà mobiliari ed immobiliari.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote sociali annuali e di buon ingresso;
- dalle quote di iscrizione delle vetture e moto al registro A.S.I.;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone o Enti verseranno all'Associazione per incrementare o favorirne l'attività;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.

Fra le poste attive di bilancio andranno conteggiati gli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro il 28 febbraio

Gli utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto.

Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione sono accantonati in parte (minimo 5%) al fondo di riserva ed il restante importo sarà destinato al finanziamento delle attività istituzionali e/o sociali.

### **Art. 19 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci presenti ed esprimenti il solo voto personale, con espressa esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 20 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'ASI a cui l'Associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile.